# REGOLAMENTO (CEE) N. 518/70 DEL CONSIGLIO

## del 17 marzo 1970

## relativo al regime applicabile ai prodotti oleaginosi originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a detta Comunità, firmata il 29 luglio 1969, prevede che, per i prodotti agricoli che sono oggetto di un'organizzazione comune dei mercati, e ove esista un interesse economico degli Stati associati all'esportazione di tali prodotti, la Comunità stabilisce, per i prodotti originari di detti Stati, un regime d'importazione più favorevole del regime generale applicabile agli stessi prodotti originari dei paesi terzi ;

considerando che la decisione che il Consiglio adotterà in merito all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea dovrà prevedere disposizioni identiche per i prodotti agricoli originari di tali paesi e territori ;

considerando che ai sensi del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (2), modificato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 2146/68 (3), le importazioni di prodotti oleaginosi, eccezion fatta per l'olio d'oliva e per taluni residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse e dall'estrazione dell'olio d'oliva, sono assoggettate al dazio della tariffa doganale comune ;

considerando che l'obbligo della Comunità nei confronti degli Stati e dei paesi e territori associati può essere soddisfatto eliminando i dazi doganali e adottando, ove necessario, misure particolari per quanto concerne i semi oleosi ;

considerando che dev'essere possibile applicare tali misure fino al 31 gennaio 1975, data alla quale dovrebbe scadere la Convenzione del 29 luglio 1969, sempreché tale Convenzione entri in vigore al piú tardi il 1° gennaio 1971 ;

considerando che si è proceduto alle consultazioni con gli Stati associati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 136/66/CEE originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare sono importati nella Comunità in esenzione da dazio doganale.

*Articolo 2*

Qualora, per uno dei semi oleosi di cui all'articolo 1, originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare, il volume delle importazioni subisca modifiche considerevoli rispetto alla situazione attuale, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, applica se necessario, previo esame delle circostanze che hanno determinato tali modifiche, misure particolari, di natura non finanziaria, intese a porre rimedio a tale situazione.

*Articolo 3*

Il regolamento n. 355/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo al regime applicabile ai prodotti oleaginosi originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 989/69 (5), è abrogato.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1970.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1970.

Tuttavia, esso rimarrà applicabile fino al 31 gennaio 1975 per quanto riguarda i prodotti originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare, sempreché rispettivamente la Convenzione di associazione, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969, e la decisione che deve sostituire la

(1) GU n. C 139 del 28. 10. 1969, pag. 51.
(2) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(3) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(4) GU n. 173 del 27. 7. 1967, pag. 1.
(5) GU n. L 130 del 31. 5. 1969, pag. 2.

decisione del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità [1], siano entrate in vigore al più tardi il 1° gennaio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 17 marzo 1970.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Ch. HÉGER

---

[1] GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1472/64.